

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, agendo in assenza di una valida base giuridica, ha violato il principio di attribuzione ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2014, *C & J Clark International*, C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74, ha violato l'articolo 266 TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo in cui si applicavano i [regolamenti annullati]», ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento di base ⁽¹⁾ e il principio della certezza del diritto (irretroattività).
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping senza effettuare una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione, ha violato l'articolo 21 del regolamento di base e, in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell'interesse dell'Unione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando un atto che va al di là di quanto è necessario per raggiungere i propri obiettivi, ha violato gli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, TUE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione

(Causa T-791/16)

(2017/C 014/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Pérez-Bustamante e F. Löwhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la presente domanda;
- annullare integralmente la decisione della Commissione del 4 luglio 2016 nel procedimento SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento ha considerato come aiuto di Stato una cessione di terreni tra il Real Madrid e il comune di Madrid, nei limiti in cui i terreni interessati dalla transazione sono stati sovrastimati in EUR 18,4 milioni.

Tale decisione trae origine dall'inadempimento, da parte del comune di Madrid, della convenzione di esecuzione del 1998, tramite la quale esso si era impegnato a trasferire al Real Madrid CF la parcella B-32 in Las Tablas. Il comune di Madrid e il Real Madrid CF hanno regolarizzato tale situazione con l'accordo transattivo del 2011, tramite il quale è stato concesso al Real Madrid CF un risarcimento, consistente nella cessione di terreni sopra menzionata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

— Si afferma a tale riguardo che la Commissione è incorsa in errori manifesti nel giungere alla conclusione che l'accordo transattivo del 2011 abbia dato luogo a un vantaggio economico e, di conseguenza, a un aiuto di Stato a favore della ricorrente. Mediante l'accordo transattivo del 2011, il comune di Madrid si limitava a riconoscere la propria responsabilità per l'inadempimento della convenzione di esecuzione del 1998. Inoltre, la Commissione ha ommesso di prendere in considerazione, nell'applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato, il fatto che le alternative all'accordo transattivo del 2011, come, ad esempio, affrontare un'azione giudiziaria, sarebbero state molto più gravose per il comune.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché del principio generale di buona amministrazione.

— Si afferma, a tale riguardo, che la Commissione è incorsa in gravi errori di valutazione, nel fondare la propria conclusione su una perizia priva di valore probatorio e nel respingere le altre stime della parcella B-32 contenute nel fascicolo, senza aver richiesto l'opinione del proprio perito o di un altro esperto con le qualifiche pertinenti.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE, nonché del principio di buona amministrazione, nella determinazione del valore della compensazione concessa al Madrid FC in forza dell'accordo transattivo del 2011.

— Si afferma a tale riguardo che la Commissione non ha stimato il valore degli immobili ceduti alla ricorrente in forza dell'accordo transattivo del 2011 a titolo di risarcimento, bensì ha applicato senza alcuna motivazione, e senza rispondere agli argomenti dettagliati della ricorrente al riguardo, il valore attribuito agli stessi dal comune, sebbene la stessa Commissione respinga decisamente altre stime (come quella della parcella B-32) realizzate dal comune in base allo stesso metodo.

Ricorso proposto il 15 novembre 2016 — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

(Causa T-806/16)

(2017/C 014/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agricola J.M., SL (Girona, Spagna) (rappresentante: J. Clos Creus, abogada)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Parte richiedente la registrazione del marchio: l'odierna ricorrente

Marchio controverso: marchio dell'Unione europea denominativo «CLOS DE LA TORRE» — domanda di registrazione n. 13 029 533

Procedimento dinanzi all'EUIPO: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2016 nel procedimento R 2099/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2016;